

**Decreto legislativo
concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato
intercantonale sugli appalti pubblici¹**
(del 6 febbraio 1996)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 1995 n. 4444 del Consiglio di Stato;
preso atto dell'Accordo intercantonale sugli appalti, così come approvato dall'Assemblea straordinaria del 25 novembre 1994 della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente e della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell'economia pubblica;

decreta:

Ratifica

Art. 1 1È ratificato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, detto in seguito Concordato (allegato).

2È ratificata la revisione 15 marzo 2001 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.²

Esecuzione

Art. 2 Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni per l'esecuzione del Concordato.

Art. 3 ...³

Autorità di ricorso

Art. 4 1L'autorità di ricorso ai sensi del Concordato è il Tribunale cantonale amministrativo.

2Salvo disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la relativa procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.⁴

Entrata in vigore

Art. 5 1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Esso entra in vigore⁵ con la pubblicazione della dichiarazione di adesione del Cantone nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Pubblicato nel BU **1996**, 70 e 211.

¹ Titolo modificato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.

² Cpv. introdotto dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.

³ Art. abrogato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.

⁴ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

⁵ Entrata in vigore: 21.5.1996 - RU 1996, 1438 e BU 1996, 211.